

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOCA, NOCERA, CIOCCHETTI, PIACENTINO, MONTANARI, GIOVANARDI, PAGANO, LUCCHESI, PERTICARO, TRINCA, PERETTI, BACCINI, PASINATO, BARESI, FUMAGALLI CARULLI, MEALLI, MASTELLA, TANZILLI, AGNALETTI

Norme in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari in occasione della proiezione di film per ragazzi nelle sale cinematografiche

Presentata il 5 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Spesso, nelle sale cinematografiche, in occasione della pubblica proiezione di prodotti audiovisivi destinati a ragazzi, vengono diffusi, durante gli intervalli, messaggi reclamistici di prodotti o di servizi, contenenti elementi idonei a provocare, anche indirettamente, nei giovani spettatori, precoci ed abnormi eccitazioni degli istinti più deteriori.

Intendiamo riferirci ad atteggiamenti scurrili assunti dai *testimonials* utilizzati nei messaggi suddetti, a frasi sconce da essi pronunciate, a scene violente.

La naturale credulità, la fragilità emotiva e la curiosità di tali spettatori costituiscono fertili campi per stimolare turbamenti e reazioni emotive nocive allo sviluppo della loro personalità, proprio nel delicato periodo dell'età evolutiva.

In particolare, detto effetto nocivo si palesa più marcato quando i messaggi si avvalgono delle immagini in movimento, che hanno una peculiare forza di impatto e di suggestione.

Il nostro ordinamento giuridico, con una serie di precetti, emanati nel tempo, ha dettato strumenti per inibire e sanzionare le offese al corretto sviluppo educativo dei minori, attuate attraverso la stampa, i manifesti reclamistici, il cinema, la televisione.

Intendiamo, per fare qualche esempio, riferirci:

alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, che estende il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti;

alla legge 12 dicembre 1960, n. 1591, sulla affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al buon costume;

alla legge 21 aprile 1962, n. 161, che disciplina la revisione delle opere cinematografiche, al fine di proibirne la diffusione ai minori di anni quattordici o diciotto quando essa sia lesiva del regolare sviluppo del loro processo di formazione etica;

alla legge 6 agosto 1990, n. 223, che pone il divieto di arrecare, attraverso la pubblicità radiofonica e televisiva, pregiudizio morale o fisico ai minorenni, proibendone l'inserimento nei programmi di cartoni animati;

al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 che, in attuazione della direttiva CEE 84/450, inibisce la pubblicità idonea a minacciare la sicurezza dei bambini e che abusi della loro fragilità psicologica.

La suddetta precettiva si interessa, indubbiamente, di una vasta gamma di fattispecie illecite, tra le quali anche quella di rappresentazione nelle sale cinematografiche di spettacoli di futura programmazione dai quali i minori siano esclusi (ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161).

La precettiva però non si cura del fenomeno sopra evidenziato della diffusione di messaggi reclamistici a favore di prodotti o di servizi industriali o commerciali nel corso di rappresentazioni cinematografiche destinate ai ragazzi.

È necessario, onorevoli colleghi, colmare questo vuoto normativo se si vuole realizzare, in tutta la sua completezza e puntualità, il compito della protezione imposto dalla Carta costituzionale al legislatore.

Si auspica che il Parlamento, con consapevolezza e sensibilità, affronti con tempestività la regolamentazione della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Salvo il divieto di cui all'articolo 5, quarto comma della legge 21 aprile 1962, n. 161, in occasione della proiezione nelle sale cinematografiche di un film prodotto per ragazzi, è fatto divieto di diffondere qualsiasi messaggio, destinato alla pubblicità di prodotti o di servizi, quando sia idoneo ad offendere il loro sentimento morale ed a costituire per essi incitamento alla violenza, alla corruzione, al delitto, al suicidio ed all'offesa dell'ordine familiare.

ART. 2.

1. La qualità di film « prodotto per ragazzi » è attribuita ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'articolo 1. Si applica ai trasgressori la pena di cui all'articolo 528 del codice penale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1839
Lire 500